




Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale Per l'Università - Ufficio IX

Prot n. 957

Roma 16 Aprile 2008



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ai Ministeri

Alla Conferenza Stato-Regioni

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento

-Loro Sedi-

Oggetto: D.M. 11 aprile 2008 di attuazione del D. Leg.vo 9 gennaio 2008, n. 17.


In applicazione del Decreto Leg.vo 9 gennaio 2008, n. 17, è stato emanato, ed è in corso di pubblicazione sulla G.U., il D.M. 11 aprile 2008 che istituisce presso questo Ministero l'Elenco cui devono iscriversi gli Istituti di Ricerca, pubblici e privati, che intendono accogliere cittadini di Paesi terzi (denominati Ricercatori) per la realizzazione di progetti di ricerca.

Il suindicato Decreto determina altresì i requisiti che gli Enti devono possedere per chiedere l'iscrizione nell'Elenco sopracitato.

L'iscrizione avviene con procedura telematica e sul sito www.miur.it saranno pubblicizzate le relative modalità per l'accesso.

Le Amministrazioni in indirizzo vorranno divulgare quanto sopra informando anche gli Enti di Ricerca, pubblici e privati, afferenti alla propria sfera di competenza.

Si ringrazia della cortese e fattiva collaborazione.



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Antonello Masia)



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300;

Vista la legge 17 luglio 2006, n.233;

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

Vista la Direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica;

Visto il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n.17, di attuazione della predetta Direttiva, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b) che modifica il D.Lg.vo 286/98 con l'inserimento dell'art. 27-ter, relativo alla nuova procedura per l'ingresso e soggiorno di cittadini stranieri, ai fini di ricerca scientifica e denominati ricercatori;

Considerato che, in attuazione del comma 1 del predetto art. 27-ter i cittadini stranieri (ricercatori), in possesso di titolo idoneo per l'accesso al dottorato di ricerca nel Paese di provenienza, per svolgere attività di ricerca in Italia devono essere selezionati da Istituti di ricerca iscritti in apposito elenco istituito presso questo Ministero;

Ritenuto necessario istituire l'elenco di cui al comma 1) del predetto art. 27-ter;

Ritenuto, altresì, necessario determinare i requisiti che devono possedere gli Istituti pubblici e privati di ricerca ai fini dell'iscrizione;

Decreta

Art. 1- E' istituito presso il Ministero dell'Università e della Ricerca l'elenco degli Istituti pubblici e privati di ricerca che, previa selezione, accolgono cittadini di Paesi terzi (ricercatori), ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

Art. 2- Per essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 1 gli Istituti di ricerca devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) svolgere attività di ricerca intesa come lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e utilizzare tali conoscenze per prevedere nuove applicazioni;



Il Ministro dell'Università e della Ricerca

- b) mettere a disposizione per ogni ricercatore: una somma mensile pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale; fondi da impegnare per le spese per il viaggio di ritorno nonché per la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi familiari od, in alternativa, per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
- c) Farsi carico delle spese connesse all'eventuale condizione di irregolarità del ricercatore, compresi i costi relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla cessazione della convenzione di accoglienza di cui al successivo art. 4.

Art.3 -L'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1 è valida per cinque anni ed è tacitamente rinnovata se non ricorrono le condizioni di cui al successivo art. 5 .

Art.4 - Il ricercatore, per essere selezionato da un Istituto di ricerca, deve essere in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato di ricerca, riconosciuto idoneo rispetto al programma di ricerca.

L'Istituto ed il ricercatore, successivamente alla selezione con esito positivo, stipulano una convenzione di accoglienza con la quale il ricercatore si impegna a svolgere il progetto di ricerca e l'Istituto si impegna ad accogliere il ricercatore.

Nella Convenzione sono stabiliti sia il rapporto giuridico che le condizioni di lavoro nonché gli impegni economici assunti dall'Istituto.

Art.5 - Qualora nel corso del quinquennio od al termine dello stesso per un Istituto vengano meno le condizioni di cui all'art. 2, viene disposta la revoca dell'iscrizione con apposito provvedimento comunicato al Ministero dell'Interno ed al Ministero degli Affari Esteri.

Roma, 11 Aprile 2008

IL MINISTRO

M

12/04/08
17